

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

OGGETTO	BILANCIO 2019 - APPROVAZIONE "A DISTANZA" – LE PROCEDURE
RIFERIMENTI	ART.106, DL 18/2020; DPCM 08.03.2020
CIRCOLARE DEL	07/04/2020

*Sintesi: l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga alle norme del codice civile, e dello statuto sociale (articolo 106, comma 1, del D.L. 18/2020).
L'art.106 commi 2 e 3 del medesimo articolo consentono alle società di capitali di poter gestire l'approvazione del bilancio 2019 con tempistiche più dilatate e con modalità telematiche, più consone al particolare periodo che stiamo vivendo di emergenza sanitaria
Si seguito si analizzano le procedure da seguire per fruire di dette "modalità telematiche" di approvazione del bilancio.*

Il c.d. Decreto Cura Italia ha modificato disposizioni relative alla procedura di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, alla luce **dell'emergenza sanitaria Covid-19**.

L'articolo 106 del Decreto Cura Italia prevede:

- la deroga esplicita agli articoli 2364 e 2478-bis c.c. e ad eventuali contrarie o omesse disposizioni statutarie, prevedendo un **termine generalizzato di 180 giorni per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio**,
- l'autorizzazione generalizzata, indipendentemente dalla previsione statutaria, allo svolgimento delle **adunanze assembleari con modalità** che consenta:
 - ✓ l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e
 - ✓ l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO NEI 180 GG.

In deroga alle norme del codice civile, e dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 deve essere convocata **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

REGOLE ANTE EMERGENZA SANITARIA

L'assemblea che approva il bilancio va normalmente convocata:

- entro il termine **di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**
- o **entro 180 giorni qualora:**
 - ✓ lo preveda lo statuto
 - ✓ e sussistano particolari esigenze legate alla **struttura** ed **all'oggetto** della società (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis cod. civ.).

TERMINI ORDINARI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO		
Bilancio chiuso	Artt.2364, c.2 e 2478-bis, c.c.	
31.12.2019	TERMINE ORDINARIO	TERMINE SPECIALE
	120 gg. dalla chiusura dell'esercizio	180 gg. dalla chiusura ✓ SE PREVISTO DA STATUTO ESIGENZE LEGATE ALLA STRUTTURA E OGGETTO DELLA SOCIETA'



Obblighi degli amministratori: l'organo amministrativo deve:

- assumere apposita delibera **prima del termine dei 120gg** (Ris. MEF n. 10/503/76), dove invoca le "particolari esigenze" che giustifica il differimento della prima convocazione dell'assemblea
- le ragioni del rinvio vanno segnalate nella **Relazione sulla gestione** (se predisposta) o in **Nota integrativa** (qualora sia redatto il bilancio in forma abbreviata).

REGOLE POST EMERGENZA SANITARIA

Con il c.d. "Decreto Cura Italia" (art. 106, comma 1 D.L. 18/2020) viene stabilito che:



Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In sostanza, si prevede:

- una **deroga "speciale"** ai termini imposti dalle norme civilistiche (o dallo statuto),
- stabilendo che l'**assemblea ordinaria** è convocata **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

	TERMINI IN DEROGA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Bilancio chiuso	Art. 106, co.1, DL 18/2020
	TERMINE ORDINARIO
31.12.2019	180 gg. dalla chiusura dell'esercizio

Il **comma 7** dell'art.106 stabilisce che:



7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Tale deroga si applica alle:

- **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020,**
- o **entro la successiva data,** che potrà essere stabilita per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19.



N.B.: ciò ha delle conseguenze per le società che hanno un esercizio diverso dall'anno solare, per le quali, di fatto, i **termini possono restare quelli ordinari** stabiliti dal codice civile.

Esempio

La XY S.p.A. che chiude l'esercizio il 30 aprile di ogni anno, convoca l'assemblea entro il 28 agosto 2020 (120 giorni dal 30 aprile), senza fruire di alcun differimento.



ATTENZIONE - Per fruire del maggior termine **non è richiesto alcun adempimento formale**, trattandosi di un termine stabilito da una norma di legge.

Gli organi amministrativi delle società interessate **non dovranno formalizzare in alcun modo la volontà di allungare i termini** per la convocazione dell'assemblea.



ORGANO DI CONTROLLO: le S.r.l. che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, che determinino l'**obbligo di nomina del revisore legale** per superamento dei parametri ex art. 2477 C.C. sugli esercizi 2018 e 2019 (v. RF fl 046/2020), fruiranno di **maggior tempo** per la nomina.

Conseguentemente, il **termine di versamento delle imposte slitta alla fine di luglio 2020, salvo proroghe ulteriori.**

MODALITA' DI GESTIONE DELLE ASSEMBLEE E FORMAZIONE DEL CONSENSO

REGOLE ANTE EMERGENZA SANITARIA

Le disposizioni del codice civile (post riforma del Dlgs 6/2003) prevedono che lo **statuto** delle società (sia Spa che Srl e cooperative) possa consentire che:

- le riunioni assembleari
- e quelle del consiglio di amministrazione

possano tenersi **anche mediante mezzi di telecomunicazione.**

In particolare, l'art. 2370, co. 4, C.C. prevede che lo **statuto** può consentire l'intervento all'assemblea mediante:

- **mezzi di telecomunicazione**
- o l'espressione del **voto per corrispondenza o in via elettronica**

Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera **intervenuto all'assemblea.**



N.B.: nella prassi, gli **statuti** delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea/CdA anche con "mezzi di telecomunicazione" (audio o videoconferenze) prevedono la **necessità che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo; tale aspetto risulta derogato per l'esercizio 2019, in via di approvazione.**

REGOLE POST EMERGENZA SANITARIA

DPCM 8/03/2020

In deroga a tale principio, l'indicazione contenuta nel **D.P.C.M. dell'8/03/2020:**

- tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali,
- consente di svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo **anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo.**



Nota: la "apertura" del Decreto riguarda sia le **assemblee ordinarie** sia quelle **straordinarie.**



ATTENZIONE - come anticipato, le misure del **D.P.C.M. 8/03/2020** superano eventuali **mancanze dello statuto** (anche in mancanza della clausola che consenta le riunioni "non fisiche") ovvero clausole che richiedano la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.

ART.106, DL 18/2020

I commi 2 e 3 dell'art.106 DL 18/2020 stabiliscono delle modifiche in merito alle:

- **modalità di gestione delle assemblee**
- e circa **la formazione del consenso**

per tutte le società di capitali (Spa, Srl e cooperative).



2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Nell'**avviso di convocazione** può essere previsto, in deroga ad eventuali previsioni statutarie, che:

- il **voto** possa essere espresso **in via elettronica o per corrispondenza** (estesa anche alle Spa, in deroga al fatto che ciò non sia ordinariamente previsto per tali soggetti)



Voto in via elettronica: non è richiesto che il voto sia inviato tramite PEC dai soci (così come non è richiesta la raccomandata A/R in caso di voto per corrispondenza), essendo sufficiente l'invio tramite e-mail ordinaria (sarà cura degli amministratori stampare il messaggio ricevuto).

In casi delicati (assemblee litigiose) il CdA potrà pensare di reinvia tramite PEC la risposta ricevuta dai singoli soci (avendo cura di copiare l'intera risposta data, non di inserirla in un allegato); in tal modo si avrà la certezza del messaggio inviato (anche se non vi saranno tutte le tutele di una PEC, in quanto il soggetto ricevente non è dotato di un indirizzo PEC).

- o che la **riunione assembleare** sia svolta anche esclusivamente **mediante mezzi elettronici:**
 - ✓ a condizione che sia **garantita l'identificazione dei partecipanti**
 - ✓ la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto (in tal caso **si seguono tutti gli ordinari criteri assembleari, anche relativi ai quorum costitutivi e deliberativi**).



CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: vanno previsti sistemi o procedure che consentano di garantire una **corretta identificazione delle persone, che partecipano alla riunione in remoto**, soprattutto nel caso in cui non vi sia un contatto diretto (videoconferenza) e in presenza di società con molti soci o diversi componenti dell'organo amministrativo (per i quali non sempre si ha una conoscenza diretta).

Esempio: al di fuori di ipotesi in cui sia garantita un "controllo biometrico" in presenza di collegamento Internet, si potrà fornire al socio/componente del CdA un **codice da digitare** (sul telefono o tramite e-mail, meglio se certificata) al fine di poter garantire una corretta identificazione e presenza alla riunione (avendo la certezza della corrispondenza del numero di telefono/indirizzo mail/PEC del soggetto).

Laddove, poi, si trattasse di una videoconferenza, si potrebbero maggior grado di certezza.

Nelle **società "a ristretta base"** non si presentano particolari problematiche, tenendo conto che il Presidente (o il Segretario) hanno una diretta conoscenza con i componenti degli organi sociali, ragion per cui sarà più facile l'identificazione degli stessi.



ATTENZIONE - come anticipato, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo (anche ove lo statuto lo preveda espressamente) il presidente ed il segretario (o il notaio, per le assemblee straordinarie), che potranno anch'essi essere collegati telematicamente in luoghi diversi.

Assonime ha ritenuto che la deroga in questione si applichi:

- **non solo alle riunioni dell'assemblea**
- **ma anche a quelle dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.**

CONSULTAZIONE IN FORMA SCRITTA

Come anticipato, in deroga all'art. 2479, co. 4, C.C., l'espressione del **voto** può avvenire:

- mediante **consultazione scritta**
- o per **consenso espresso per iscritto.**

Requisiti delle deliberazioni per iscritto: al fine di evitare facili incomprensioni e contenziosi relativi, è richiesto che le decisioni sono validamente prese se dalla documentazione risultano con chiarezza:

- ✓ l'argomento (con riferimento all'Ordine del giorno indicato nella convocazione inviata)
- ✓ il consenso alla decisione

In generale si preferisce procedere:

- ✓ per "domanda e risposta" ("sì" o "no") sui singoli punti da trattare (la mancata risposta equivale a "no")
- ✓ con la circolarizzazione di un unico testo, richiedendo al singolo socio di esprimere il suo voto su ciascun punto (il voto potrà essere espresso tramite e-mail oppure inviato per posta).

Nulla vieta che il form sia predisposto on-line (utilizzando appositi software che effettuano il cd. "survey").

Per quanto poi attiene la consultazione "per corrispondenza", la sottoscrizione potrà avvenire su una copia della decisione inviata a ciascun socio o in calce ad un unico esemplare (che passa da un socio all'altro).

In ogni caso, sarà opportuno ratificare il voto in un'assemblea tenuta quando l'emergenza epidemiologica sarà cessata, soprattutto nel caso in cui non vi sia stata una sottoscrizione del voto con firma autografa o con firma digitale (il socio non potrà più disconoscere il voto espresso).

Fac-simile di risposta del soci: "Il sottoscritto Mario Rossi, socio della Alfa Srl, dichiara quanto segue:		
di aver ricevuto i documenti del bilancio e di ritenermi informato sugli argomenti su cui deliberare	SI	NO
di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019	SI	NO
di approvare la destinazione a riserva straordinaria dell'utile del bilancio chiuso al 31/12/2019	SI	NO

Quorum per la consultazione scritta (art. 2479 c. 6): il particolare regime disposto per il bilancio 2019 non modifica il quorum per l'approvazione del bilancio; dunque:

- la delibera è approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale (salvo che lo statuto non preveda maggioranze più elevate)
- non esiste quorum costitutivo**, come invece per le delibere Assembleari

Votazione del mero 50% del capitale: in assenza di specifica regolamentazione dello statuto, la dottrina prevalente (Notariato) si esprime secondo la seguente impostazione:

- ✓ la votazione dei soci portatori del solo 50% del capitale sociale è sufficiente a deliberare
- ✓ purché detti soci siano numericamente superiori ai soci contrari (criterio sussidiario "per teste")

Capitale portato dai soci che deliberano positivamente	Regime della delibera
almeno il 51% del capitale	la delibera è assunta (indipendentemente dai contrari e astenuti)
il 50% del capitale	la delibera è assunta solo se i soci contrari non sono numericamente superiori (i soci astenuti giocano a sfavore dei contrari)
meno del 50% del capitale	la delibera non è assunta (indipendentemente dai contrari e astenuti)

LE NUOVE SCADENZE		
SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Tutte le società	Approvazione dei bilanci e degli organi societari (inclusi organi di controllo obbligatori sulla base delle nuove soglie)	Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio.
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, Deroga all'obbligo di presenza nello stesso luogo di, ove previsti, presidente e segretario (o notaio).	Fino al 31 luglio, salvo ulteriore proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza.
SRL (e coop che applicano il relativo modello)	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per scritto	
Società quotate, società ammesse alla negoziazione, su un sistema multilaterale di negoziazione (aim), società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dell'articolo 135 undecies TUF	
Banche popolari, banche di credito cooperativo, cooperative e mutue assicuratrici	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dell'articolo 135 undecies TUF, anche in deroga alle norme di legge vigente.	